

BANDO PER I TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

Ex art. 4 bis "Regolamento ex art. 19 bis per l'erogazione dei trattamenti di assistenza", approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).

- PRIMO SEMESTRE 2020 -

ASSEGNI DI STUDIO

Ex art. 2 comma 1 lett. c) del "Regolamento ex art. 19 bis per l'erogazione dei trattamenti di assistenza", approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6.12.2008).



Il Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 22 ottobre 2008, di seguito Regolamento, prevede interventi economici straordinari (sussidi) erogati per circostanze o interventi eccezionali che vengono assegnati con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione agli iscritti, ai pensionati, ai superstiti degli iscritti ovvero ai superstiti dei pensionati.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento, i trattamenti consistono nella erogazione dei seguenti interventi economici:

- a. sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
- b. sussidi per concorso nelle spese per assistenza domiciliare;
- c. assegno di studio;
- d. sussidi per concorso nelle spese funerarie;
- e. sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare.

L'Ente ha previsto per l'anno 2020 uno stanziamento dell'importo di € 530.000,00 suddiviso in due scaglioni semestrali di € 265.000,00 Il primo relativo al semestre 1 dicembre 2019 – 31 maggio 2020 ed il secondo relativo al semestre 1 giugno 2020 – 30 novembre 2020.

L'importo del primo semestre 2020 è ripartito tra le diverse categorie di trattamento di assistenza secondo i seguenti importi:

- rette di ammissione in case di riposo:	€ 30.000
- spese per assistenza domiciliare:	€ 30.000
- assegno di studio:	€ 35.000
- spese funerarie:	€ 20.000
- provvidenze straordinarie:	€ 150.000

La disponibilità eventualmente non utilizzata del primo semestre 2020 confluisce in quella del secondo semestre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione può, previa verifica del numero delle prestazioni erogate e nel rispetto degli importi stanziati, disporre che le somme non utilizzate per alcune singole prestazioni assistenziali confluiscono nelle altre categorie di trattamento assistenziale, avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese complessivamente sostenute.

1. TIPOLOGIA DI SUSSIDIO

Ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. c) del Regolamento ex art. 19bis del regolamento dell'Ente - cosiddetto "Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza" (Approvato dal Min. Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 e pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008) l'Ente corrisponde, **assegni di studio quando si evidenzia uno stato di disagio economico o di oggettiva difficoltà familiare, conseguenti ad un evento straordinario tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi per i figli di iscritti o iscritti deceduti, inerenti:**

- a. l'ultimo anno della scuola superiore;
- b. corsi di laurea per la relativa durata legale.

2. CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

1. Condizione necessaria per l'erogazione del sussidio è la regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod. 2), fino all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza.
2. Il reddito familiare percepito nell'anno precedente la presentazione della domanda non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda stessa.
3. Non hanno diritto al sussidio i soggetti che abbiano versato il solo contributo integrativo e coloro che abbiano richiesto la restituzione o la ricongiunzione verso altro Ente di Previdenza obbligatorio del montante contributivo.
4. Qualora, nello stesso esercizio finanziario, sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti aventi diritto, il sussidio può essere erogato ad un solo componente il nucleo familiare dell'avente diritto stesso.



5. Il sussidio è cumulabile con altri trattamenti di assistenza di cui ai sensi dell'art. 2, comma 1 del regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.
6. La domanda di sussidio è ripetibile esclusivamente nel caso di comprovato e perdurante stato di bisogno conseguente l'evento straordinario che lo ha generato .

3. BENEFICIARI

Ai sensi dell'art. 1, c. 2bis, lett. a) e lett. b.3) del Regolamento dell'Ente possono beneficiare del sussidio:

- a. gli iscritti contribuenti all'EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente, sui quali grava l'obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
- b. gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall'Ente, hanno interrotto nel corso dell'anno l'attività professionale o si sono cancellati dall'albo, purché contribuenti nell'anno antecedente la domanda di sussidio;
- c. gli iscritti titolari di pensione di inabilità di età inferiore a 65 anni che abbiano cessato l'attività in seguito all'evento straordinario dal quale scaturisce il diritto di godere della presente prestazione,
- d. i superstiti dell'iscritto;
- e. i superstiti del pensionato.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Ai sensi dell'art. 3, c.3 del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, per "nucleo familiare" si intende quello composto dalle medesime categoria previste dall'art. 16, comma 1 del regolamento dell'Ente, ovvero:

- a. il coniuge o il convivente more uxorio;
- b. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
- c. genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

I requisiti dello studente ai fini della concessione dell'assegno di studio, sono i seguenti:

- a. essere figli di professionisti regolarmente iscritti o di titolari di pensione erogata dall'EPAP, in regola con i versamenti dei contributi, ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;
- b. per l'assegno di studio per l'ultimo anno di scuola superiore: non essere stati ripetenti nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno;
- c. per l'assegno di studio per il corso di laurea per la relativa durata legale: essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio di Facoltà relativamente al corso di studi universitario;
- d. non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce;

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l'iscrizione ad altro corso di laurea.

La domanda per l'erogazione dell'assegno, può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell'iscritto deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall'esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei minori e deve essere presentata, ai sensi dell'art. 4, entro sei mesi dal termine dell'anno scolastico o accademico per il quale si chiede l'assegno.



4. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda di sussidio deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Epap, scaricabile dalla pagina web www.epap.it, e deve essere inviata all'Ente tramite PEC all'indirizzo epap@epap.sicurezzaepap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 180 giorni dal termine dell'anno scolastico o accademico per il quale si chiede l'assegno.

All'atto della domanda gli interessati devono allegare:

- copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare percepiti nell'anno precedente la presentazione della domanda;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia ovvero autocertificazione dell'interessato, alla data della domanda;
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
- certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante:
 - a. per le scuole medie superiori, la qualifica di studente non ripetente nell'anno scolastico per cui si richiede l'assegno;
 - b. per l'Università, per l'anno accademico per cui si richiede l'assegno, la data di immatricolazione, gli esami previsti dal piano di studi ufficiale ovvero quello approvato dal Consiglio di facoltà relativamente al corso di studi universitario, la data in cui sono stati sostenuti i suddetti esami;
- relazione nella quale il richiedente indica la tipologia dell'evento causa della richiesta.
- copia della documentazione fiscale/contabile (bollettini, MAV, contratti di affitto, titoli di viaggio ecc.) e dei giustificativi di pagamento (distinta di bonifico, contratti di spese con pagamenti dei canoni, ecc.) attestanti le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dell'Università (solo nel caso si richieda il sussidio maggiorato a rimborso delle spese sostenute come previsto nel successivo capitolo 7 "Entità e modalità di erogazione");

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

5. PROCEDIMENTO E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SUSSIDI

1. L'Ente valuta l'idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all'interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
2. Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di luglio 2020 approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020.
3. Le graduatorie, per la concessione dei sussidi, saranno definite sulla base dei seguenti criteri:
 - a. reddito del nucleo familiare dichiarato per l'anno precedente la presentazione della domanda. L'importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l'iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest'ultimo;
 - b. numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
 - c. tipologia e gravità dell'evento causa della richiesta;
 - d. risultati scolastici;
 - e. percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
 - f. eventuale percezione precedente di sussidi ex art. 19 bis;
 - g. libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.
4. Nel caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità, il sussidio verrà ripartito in parti uguali tra gli interessati.
5. Entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie e sulla base delle graduatorie stesse, il CdA delibera i nominativi degli assegnatari e l'importo del trattamento assistenziale a ciascuno assegnato. Comunque, entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'Ente dà notizia dell'esito del procedimento a tutti gli interessati. In ogni caso sarà rispettata la privacy.



6. Entro il mese di gennaio 2021 e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, il CdA può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

6. PUNTEGGI DA UTILIZZARE PER LA STESURA DELLE GRADUATORIE

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

1. reddito del nucleo familiare dichiarato per l'anno precedente la presentazione della domanda:

fino a € 10.000	20 punti
da € 10.001 a € 20.000	15 punti
da € 20.001 a € 30.000	10 punti
superiore a € 30.000	5 punti

2. Anni consecutivi per i quali l'iscritto è in regola con la contribuzione e con le relative comunicazioni, come risultanti dagli estratti conto. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente partizione e calcolati con le seguenti modalità: anni in regola diviso anni di iscrizione totali:

100%	5 punti
da 75 a 99%	4 punti
da 50 a 74%	3 punti
da 25 a 49%	2 punti
da 1 a 24%	1 punto

3. familiari a carico:

Nessun familiare	0 punti
1 familiare	1 punto
2 familiari	2 punti
Oltre 2 familiari	3 punti

4. Punteggio extra di 6 punti nel caso in cui sia presente un diversamente abile nel nucleo familiare del richiedente. Nel caso in cui il beneficiario sia diversamente abile è da intendersi come un ulteriore soggetto del nucleo familiare;

5. Punteggio extra di 10 punti in caso di libero professionista puro, senza altra cassa o ente di previdenza.

6. Tipologia e gravità:

- Punteggio legato alla tipologia del dante causa dell'evento richiesto:

iscritto	3 punti
figlio a carico	3 punti
figlio non a carico facente parte il nucleo familiare	1 punto
coniuge	2 punti
altri familiari facenti parte il nucleo familiare	1 punto

7. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i seguenti importi:

- € 1.250,00 per chi ha frequentato l'ultimo anno della scuola media superiore;
- € 2.500,00 forfetari per l'anno accademico universitario per cui si richiede l'assegno, in assenza di spese documentate,
- un massimo di € 5.000,00 a rimborso di spese documentate effettivamente sostenute per lo svolgimento del corso di studi universitario come dal precedente art. 4.

L'assegno di studio può essere erogato una sola volta per ogni anno scolastico/accademico.

8. VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, L'EPAP si riserva di procedere, anche a campione, alla verifiche ritenute opportune presso le competenti strutture.

